



## **CONSIGLIO DI STATO**

*Sezione Consultiva per gli Atti Normativi*

*Adunanza del 27 marzo 2006*

N. della Sezione: 1208/2006

### **OGGETTO:**

Presidenza del Consiglio dei ministri.  
Schema di regolamento recante i criteri generali e le procedure di effettuazione dell'analisi d'impatto della regolamentazione, nonché le tipologie di esclusione ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

### *La Sezione*

Vista la relazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi - del 6 marzo 2006, pervenuta il 17 marzo 2006, con la quale è stato chiesto il parere del

Consiglio di Stato sullo schema di regolamento indicato in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Mario Luigi Torsello;

### **PREMESSO:**

Riferisce l'Amministrazione che lo schema di regolamento in oggetto trova la sua fonte nell'art. 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246, in materia di semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005.

Tale disposizione introduce, in via definitiva, l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) nell'attività normativa del Governo, a conclusione della fase

sperimentale avviata dall'art. 5 della legge 8 marzo 1999, n. 50, ed attuata con le due direttive del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000 e del 21 settembre 2001.

L'AIR – prosegue sempre la Presidenza del Consiglio - è un insieme di attività che le amministrazioni realizzano nel corso della progettazione degli atti di regolazione, normativi e non. Serve a verificare *ex ante* l'opportunità di una regolazione ovvero a valutarne, in termini di vantaggi e svantaggi, di benefici e costi, gli effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

L'art.14 della legge n. 246 del 2005, da una parte, responsabilizza le amministrazioni statali, competenti per la formulazione delle iniziative normative, a svolgere l'analisi d'impatto e, dall'altra, affida alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) il coordinamento in tale materia.

Lo schema di regolamento, secondo quanto stabilito dallo stesso art. 14, comma. 5, lettere *a)*, *b)* e *d)*, provvede, in particolare, a definire i criteri generali e le procedure dell'AIR, nonché i casi di esclusione. Detta infine disposizioni per la predisposizione delle relazioni annuali sullo stato di applicazione dell'AIR.

La relazione illustra quindi il contenuto dei singoli articoli.

L'art. 1 definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni, facendo specifico riferimento agli atti normativi del Governo e ai disegni di legge di iniziativa governativa, per i quali è necessario effettuare l'analisi di impatto.

L'art. 2 enuncia i criteri generali che informano il processo di AIR, richiamando in maniera esplicita quelli della trasparenza dell'analisi, della partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, della proporzionalità e della flessibilità dell'analisi in relazione sia alla portata dell'intervento che all'incidenza sulle categorie dei destinatari, ipotizzando forme differenziate di svolgimento a seconda del diverso impatto socio-economico, nonché quello della effettività.

L'art. 3, al comma 1, nel definire i contenuti dell'AIR, individua le operazioni principali che le amministrazioni devono effettuare per arrivare alla individuazione dell'opzione di intervento ritenuta preferibile. L'analisi non può, comunque, prescindere dalla ricostruzione del quadro regolatorio, normativo e giurisprudenziale, compresi i meccanismi di regolazione spontanea della società civile. Il comma 2,

coerentemente con il criterio generale della trasparenza dell'analisi, prevede che l'amministrazione renda disponibili, secondo modalità e con mezzi idonei, i risultati delle singole analisi condotte. Il comma 3, coerentemente con il criterio della partecipazione, prevede che si faccia ricorso, nei momenti principali dell'analisi, a forme di consultazione dei soggetti coinvolti.

L'art. 4 stabilisce che per effettuare le analisi, le amministrazioni costituiscano, di volta in volta, dei gruppi di lavoro composti da personale dotato di professionalità nelle discipline economiche, statistiche, giuridiche, delle scienze organizzative e dell'analisi delle politiche pubbliche, coordinati dall'ufficio che stabilmente presiede al coordinamento interno delle attività di AIR.

L'art. 5 disciplina la procedura di presentazione dell'AIR al DAGL, ai fini dell'iscrizione dei provvedimenti all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri ed attribuisce al DAGL il compito di valutare la qualità dell'analisi svolta, con la possibilità di richiedere integrazioni ed approfondimenti. I risultati dell'AIR dovranno essere presentati sulla base di un modello da adottare con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'art. 6 individua specifici e limitati casi di esclusione dell'AIR mentre l'art. 7 prevede che il DAGL, sulla base di motivate richieste delle amministrazioni e, in particolare, in casi straordinari di necessità ed urgenza, possa consentirne l'eventuale esenzione. La relazione illustrativa di accompagnamento del provvedimento dovrà contenere un esplicito riferimento alla disposta esenzione.

L'art. 8 individua le attività di coordinamento del DAGL in materia di AIR, affida allo stesso Dipartimento sia l'elaborazione di idonee metodologie di analisi sia la formulazione - d'intesa con la Scuola superiore di pubblica amministrazione - degli indirizzi per la pianificazione delle attività formative per il personale delle amministrazioni.

L'art. 9, infine, prevede che il DAGL, sulla base delle informazioni fornite dalle amministrazioni, predisponga la relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri al Parlamento sullo stato di applicazione dell'AIR. Nell'ambito di tale relazione potranno essere formulate proposte ai fini dell'aggiornamento degli indirizzi generali in materia.

**CONSIDERATO:**

1. Come è noto, con l'articolo 5 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (*Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998*) – sulla spinta delle iniziative assunte dagli organismi internazionali e soprattutto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico-OCSE – è stata introdotta in maniera organica, per la prima volta nel nostro ordinamento, l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

Secondo tale disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dovevano essere definiti, a titolo sperimentale, tempi e modalità di effettuazione dell'AIR sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sulle attività dei cittadini e delle imprese in relazione agli schemi di atti normativi adottati dal Governo e di regolamenti ministeriali o interministeriali.

La direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000 (*Analisi tecnico-normativa e analisi dell'impatto e della regolamentazione*) ha disciplinato, pertanto (oltre all'analisi tecnico normativa-ATN) i tempi e modalità di effettuazione dell'AIR, in via sperimentale e per la durata di un anno.

Dopo la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri “*Guida alla sperimentazione dell'analisi di impatto della regolamentazione*” del 16 gennaio 2001, n. 1, la direttiva del 21 settembre 2001 (*Direttiva sulla sperimentazione dell'analisi di impatto della regolamentazione sui cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni*) ha dettato ulteriori indirizzi in materia.

Successivamente, con l'art. 2 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (*Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001*), il Governo era stato delegato ad adottare un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni statali di natura legislativa vigenti in materia di produzione normativa, semplificazione e qualità della regolazione.

In particolare, la lettera *f*) del comma 1 indicava come principio e criterio direttivo la previsione e la definizione di procedure di verifica dell'impatto regolatorio,

ai sensi delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di analisi tecnico-normativa e di analisi dell'impatto della regolamentazione.

A tale legge di delegazione, però, non è stata data attuazione.

Con la legge 28 novembre 2005, n. 246, (*Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005*), all'art. 14 (*Semplificazione della legislazione*) il legislatore ha poi ritenuto di disciplinare nuovamente la materia.

L'AIR viene definita (comma 1) come *“la valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative”*.

Con il comma 2 del medesimo articolo si prevede poi che l'AIR costituisca *“un supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in ordine all'opportunità dell'intervento normativo”*.

Va inoltre segnalato il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, che (come si evince dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge per la conversione) attraverso l'istituzione di un Comitato interministeriale di indirizzo - presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per la funzione pubblica delegato – intende perseguire l'istituzionalizzazione delle iniziative a supporto della semplificazione e della *better regulation*, in modo da tradurre in pianta stabile le politiche in questione per poterle rendere visibili, non episodiche, periodicamente misurabili in termini di riduzione di atti, tempi e costi.

Il provvedimento normativo definitivamente approvato dal Parlamento con la citata legge di conversione n. 80 del 2006, ha peraltro delimitato i compiti del Comitato, seppure le funzioni originariamente previste dal decreto-legge appaiono comunque rientrare nella tipica funzione di coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri. Si pensi a quanto era previsto nell'art. 1, comma 3, lettera *b*), secondo cui il Comitato poteva richiedere un approfondimento dell'esame delle iniziative normative del Governo in caso di proposte non necessarie o giustificate relativamente al rapporto

tra costi e benefici o alla coerenza con gli obiettivi del piano di azione annuale. E analoghe considerazioni valgono anche per quanto originariamente previsto nelle successive lettere *c)*, *d)* ed *e)* e nei commi 4 e 5.

**2.** Di fronte a tale *corpus* normativo (e non normativo) la Sezione ritiene di evidenziare l'urgente necessità che si passi alla fase di reale applicazione di tale strumento.

E' ormai opinione condivisa che la qualità "sostanziale" della regolazione (o quantomeno della regolamentazione) sia uno dei fattori determinanti dello sviluppo economico e un elemento fondamentale per accrescere la competitività del Paese e ridurre gli oneri burocratici di cittadini e imprese. Non a caso si parla – a ragione – di un interesse pubblico autonomo alla qualità della regolazione che sta trovando spazio anche nella tradizionale scienza giuridica.

E' stato già rilevato da questo Consiglio di Stato (Adunanza generale 25 ottobre 2004, n. 10548/04) che una normazione "di qualità" implica non solo coerenza e chiarezza da un punto di vista giuridico-formale (regole leggibili sia per gli operatori che per i cittadini) ma anche essenzialità e minore onerosità da un punto di vista economico-sostanziale (una regola interviene solo quando è indispensabile e se i benefici da ottenere sono superiori ai costi).

Proprio l'urgente necessità di dare concreta attuazione all'analisi, fa apprezzare la soluzione realisticamente individuata dal legislatore che, con l'art. 14, comma 3, della legge n. 246 del 2005, ha ritenuto di sottoporre all'AIR l'elaborazione degli schemi di atti normativi del Governo e non anche i regolamenti ministeriali o interministeriali, come precedentemente previsto dall'art. 5 della legge n. 50 del 1999.

**3.** In questa direzione l'attività di individuazione e valutazione degli effetti diretti e indiretti di un possibile intervento normativo - vantaggi e svantaggi, benefici e costi, etc. - è ormai indispensabile per porre l'autorità politica in condizione di essere

informata e quindi di effettuare consapevolmente la scelta di introdurre le nuove disposizioni, ponendo così un freno anche al fenomeno dell'ipertrofia normativa.

Significativa in tal senso la scelta effettuata con lo schema di regolamento in esame – pur in presenza di qualche equivocità della disposizione primaria – di prevedere che l'AIR consideri sia i meccanismi di regolazione spontanea della società civile (art. 2, comma 1 e art. 2, comma 1, lettera *a*) sia, tra le varie soluzioni, anche quelle non normative (art. 2, comma 1, lettera *e*) e quelle del non intervento *tout-court* (art. 2, comma 1, lettera *f*) e lettera *g*) (cd. opzione zero).

In effetti, in questo modo, l'intervento normativo viene considerato solo una delle possibili soluzioni e comunque quella più onerosa - a causa dei cd. costi da regolazione e costi burocratici - e quindi, se possibile, da evitare.

E ciò in linea con la tendenza internazionale *“a liberare i mercati e i cittadini da regole prescrittive, attuando un ampio processo di liberalizzazione e di deregolazione che liberi energie economiche e risorse umane in un mercato globalizzato”*, pur nella consapevolezza che si tratta di *“un mercato in evoluzione, in cui vi sono spinte contrapposte: da un lato, verso una sempre maggiore deregolazione per favorire l'azione degli operatori, dall'altro, verso una “iperregolamentazione” di alcuni settori con funzioni di disciplina della concorrenza e di protezione di interessi di natura prioritaria (ambiente, salute, sicurezza). Tali spinte trovano il loro momento di composizione nella ricerca della “giusta dose” di regolazione e della buona qualità della normazione”*(Adunanza generale 25 ottobre 2004, n. 10548/04).

In tal modo - come è stato rilevato – l'AIR impone in capo ai soggetti pubblici una sorta di onere della prova, nel senso della responsabilizzazione (cd. *accountability*) del legislatore che deve dimostrare l'indispensabilità della nuova normativa.

**4.** Si tratta indubbiamente di innovazioni complesse e delicate proprio perché l'analisi tecnica, per sua natura, può (anzi *deve*, se vuole essere efficace) influire sulla scelta politica. Ed è prevedibile che le amministrazioni frappongano ostacoli all'iniziativa, poiché possono considerare un'analisi di tal fatta come invasiva delle

proprie prerogative e, comunque, intendere l'adempimento in chiave meramente formale.

Per tali ragioni appare indispensabile – oltre al rafforzamento degli uffici preposti alla AIR, con la previsione delle necessarie professionalità specificamente competenti e l'individuazione di procedure di raccordo stabile tra il Governo e le strutture del Parlamento – un forte sostegno politico e una correlata decisa azione di coordinamento da parte della Presidenza del Consiglio per l'effettiva, sistematica - e non formale - utilizzazione dello strumento, anche ai fini della preclusione di quelle iniziative normative che ne siano sprovviste, al di là dei casi di esclusione di cui si dirà; ciò pur nella consapevolezza - quantomeno in fase di prima attuazione - delle esigenze di flessibilità nell'utilizzo dell'AIR.

Anche questa Sezione è pronta a fornire il proprio contributo al processo di produzione delle regole, ad esempio, con riguardo alla reale necessità della nuova disciplina e all'elaborazione delle opzioni di intervento. E ciò al di là del parere previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge citato, sul piano di azione per il perseguimento degli obiettivi del Governo in tema di semplificazione, di riassetto e di qualità della regolazione.

Ferma restando, ovviamente, la possibilità del Governo di avvalersi della collaborazione del Consiglio di Stato per la predisposizione del testo normativo, ai sensi dell'articolo 14, numero 2°, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

Il tutto in piena continuità e coerenza con il ruolo che la Sezione e questo Consiglio hanno da sempre assunto nella materia della qualità della normazione.

Non v'è dubbio che, ai fini sopra detti, il ruolo del Comitato interministeriale di cui al decreto-legge n. 4 del 2006, con i previsti compiti di indirizzo e guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione, potrà essere decisivo.

Proprio sotto tale aspetto, però, non risulta che il testo dello schema regolamentare trasmesso a questo Consiglio sia stato sottoposto all'esame del Comitato; anzi l'articolato – presumibilmente perché predisposto prima della conversione in legge del citato decreto – non tiene conto del *novum* introdotto da tali

nuove disposizioni sia con riguardo alle attribuzioni del Comitato, sia in relazione alla circostanza che tale organismo si avvale del supporto tecnico fornito dalla Commissione di cui all'articolo 3, comma 6-*duodecies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (*Commissione per la semplificazione e la qualità della regolazione*).

Occorre, pertanto, che la Presidenza del Consiglio di ministri acquisisca l'avviso del Comitato sullo schema di regolamento trasmesso a questo Consiglio e, riformulato il testo anche alla luce delle considerazioni di seguito esposte, trasmetta a questo Consiglio il nuovo schema.

5. Venendo al contenuto del provvedimento, si evidenziano preliminarmente alcune carenze.

Ancorché la norma primaria rinvii, fra l'altro, al regolamento la definizione dei criteri generali e delle *procedure* dell'AIR, lo schema ha ritenuto di indicare in modo analitico i criteri generali e i contenuti (articoli 2 e 3 dello schema di regolamento) laddove, per le procedure, la disciplina è estremamente succinta.

E' ipotizzabile che le carenze potranno essere eliminate almeno in parte con la successiva direttiva prevista, sia per quanto riguarda il modello da adottare (art. 5, comma 2) sia, soprattutto, per quello che concerne i contenuti, i metodi di analisi e i modelli di AIR (art. 8, comma 2, del medesimo schema).

Rimane comunque significativa la mancanza di una disciplina procedimentale della fase di consultazione, sebbene la norma primaria preveda espressamente che il regolamento debba definire "*i criteri generali e le procedure dell'AIR, compresa la fase della consultazione*".

E' noto che già l'art. 1, comma 2, della legge n. 50 del 1999, prevedeva che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dovessero essere individuate forme stabili di consultazione delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei

consumatori, interessate ai processi di regolazione e semplificazione. E nella stessa direzione si muoveva la legge n. 229 del 2003, all'art. 1, comma 10.

Occorre anche segnalare che il decreto-legge n. 4 del 2006, nell'originaria formulazione (in questa parte non convertita), all'art. 1, comma 3, lett. e), disponeva che il Comitato interministeriale di indirizzo individuasse forme e modalità stabili di consultazione con le organizzazioni rappresentative degli interessi della società civile, anche prevedendo, ove possibile in via elettronica, forme di pubblicizzazione di tale attività e coordinando la consultazione in via telematica.

Orbene pare alla Sezione che la disciplina di tale istituto sia particolarmente rilevante.

È stato segnalato, al riguardo, come la consultazione contribuisca alla democraticità delle scelte normative, favorisca la legittimazione ed efficacia del processo di regolazione, accresca il senso di responsabilità del legislatore, attui il principio di sussidiarietà e aiuti la capacità regolativa delle norme.

Valuterà pertanto la Presidenza del Consiglio se disciplinare tale importante istituto in questa sede, come sembra imposto dalla norma primaria.

**5.1.** L'art. 14 della legge n. 246 del 2005 - riprendendo un istituto già previsto nella direttiva del 21 settembre 2001 - al comma 4, disciplina anche la verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) individuandola *“nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni”*.

Per l'effetto, uno dei contenuti dei regolamenti previsti dall'art. 14, comma 5, della legge n. 246 del 2005 è proprio la definizione dei criteri generali e delle procedure, nonché l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR (lett. c).

Lo schema di regolamento, però, non si occupa di tale verifica. Né dalla relazione illustrativa dell'Amministrazione si evince la volontà di non disciplinare l'intera materia *uno actu* e di rinviare l'adempimento ad un diverso regolamento. A ciò

indubbiamente facoltizzata dalla norma primaria, per effetto dell'uso della forma plurale dell'*incipit* della disposizione ("Con *decreti* del Presidente del Consiglio dei ministri ...").

Valuterà pertanto la Presidenza del Consiglio se non sia il caso di disciplinare anche la VIR in questa sede regolamentare.

Si evidenzia, al riguardo, che tale disciplina dovrà attentamente considerare e risolvere i numerosi problemi interpretativi riguardanti il comma 4 sopra citato, che attenta dottrina ha già posto in rilievo.

**5.2.** Infine meriterebbe specifica attenzione il ruolo che l'informatica e la telematica (*Information and Communication Technology-ICT*) possono svolgere in tema di cd. *better regulation*.

Si veda, ad esempio, l'art. 3, comma 2, secondo cui "*l'amministrazione proponente rende pubblici i risultati dell'AIR*", senza alcun riferimento all'uso degli strumenti telematici; ovvero il comma successivo, in materia di consultazione, che non ripete neanche la previsione sull'utilizzo di tali strumenti contenuta del decreto-legge n. 4/2006 (in questa parte non convertito in legge).

In merito, è stato recentemente ribadito da questa Sezione, in occasione del parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*) (Adunanza del 30 gennaio 2006, n. 31 del 2006), che l'ICT può radicalmente modificare l'assetto dei pubblici poteri e l'esercizio dei compiti da essi assolti. "*L'informatica pubblica può cioè dare un enorme apporto al complessivo ammodernamento delle Amministrazioni e all'evoluzione dei rapporti tra cittadino ed istituzioni, e può indirizzarle verso modalità di esercizio delle competenze realmente efficienti, efficaci e trasparenti*".

In questa direzione, del resto, sono stati recentemente sviluppati – nell'ambito di una iniziativa del FORMEZ - proprio ad opera della Presidenza del Consiglio dei ministri-DAGL, dei Dipartimenti per la funzione pubblica e dell'innovazione e le

tecnologie e del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione-CNIPA, taluni progetti concernenti il cd. Ufficio legislativo digitale.

In effetti, le nuove tecnologie digitali (e la legimatica e legistica) possono svolgere un ruolo fondamentale per il miglioramento della qualità della produzione normativa con particolare riguardo: a) al miglioramento della gestione dei flussi documentali tra gli uffici competenti; b) all'utilizzazione di *software* per il *drafting* normativo; c) alla realizzazione, con specifico riguardo all'AIR, di procedure informatiche – già in fase di avanzata sperimentazione - per simulare l'impatto normativo.

6. L'art. 6 prevede che l'analisi non venga effettuata se la proposta regolativa deve tradursi in schemi di: a) disegni di legge costituzionale; b) disegni di legge finanziaria e di bilancio; c) provvedimenti di finanziamento e rifinanziamento di opere pubbliche; d) provvedimenti normativi concernenti fattispecie di sicurezza interna ed esterna dello Stato.

Al riguardo – anche in mancanza di specifiche indicazioni nella relazione illustrativa - suscita perplessità l'esclusione di cui alla lett. b), relativamente alla legge finanziaria.

In particolare, pur considerando che la discutibile prassi vigente è in antitesi con la predisposizione di un'istruttoria normativa in materia di formazione della legge finanziaria, non può non rilevarsi che, in relazione all'evidente centralità di tale legge nella politica del Governo, l'esclusione dall'AIR del relativo disegno di legge priverebbe l'importante iniziativa legislativa governativa della valutazione *ex ante* degli effetti delle disposizioni sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

Analogamente valuterà codesta Presidenza se non siano da sottoporre all'AIR – eventualmente previo accordo istituzionale con il Parlamento - anche quegli emendamenti governativi che, per ampiezza e incisività dell'intervento, sono talvolta anch'essi caratterizzati da notevole rilevanza politica.

In senso opposto, considererà altresì l'Amministrazione se non sia il caso di ampliare la previsione degli schemi di provvedimenti da non sottoporre all'AIR, ricomprendendo anche ulteriori tipologie di interventi normativi (es. amnistia e di indulto, ratifica dei trattati internazionali), attesa la peculiarità, anche costituzionalmente prevista, di tali iniziative legislative.

In ogni caso su tale previsione si chiede che esprima espressamente il proprio avviso il Comitato interministeriale sopra citato.

7. L'art. 7 prevede i casi di esenzione dall'AIR, ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge n. 246 del 2005.

In particolare si dispone che il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL), su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, può consentire l'eventuale esenzione dall'AIR, in particolare in casi straordinari di necessità ed urgenza.

Anche su tale disposizione il Comitato interministeriale esprimerà espressamente il proprio avviso, alla luce della sopravvenuta disciplina legislativa.

Così si richiede sull'intero art. 8, che disciplina l'attività di coordinamento del DAGL in materia di AIR (con particolare riferimento al comma 4, secondo cui "*il DAGL è, in materia di AIR, il referente unico delle Amministrazioni statali per i rapporti in ambito interno, comunitario ed internazionale*") e sull'art. 9, comma 2, allorché prevede che il DAGL curi la predisposizione della relazione annuale che il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta al Parlamento sullo stato di applicazione dell'AIR.

8. Si formulano inoltre le osservazioni di seguito riportate, anche ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2001, n. 101 - S.O. n. 105).

- Occorre indicare il titolo dell'atto normativo (punto 2.1. della citata circolare).

- **Art. 1**

- La rubrica dell'articolo ("*Ambito di applicazione*") non appare corrispondente al contenuto.

In ogni caso, l'articolo medesimo ("*Ai fini del presente regolamento l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) di cui all'articolo 14, comma 1 della legge 28 novembre 2005, n. 246 consiste nella valutazione preventiva degli effetti degli atti normativi del Governo e dei disegni di legge di iniziativa governativa*") ha un oggetto definitorio. Ma tale definizione, come si è visto, è già contenuta nella norma primaria, peraltro con una formulazione in parte difforme ("*L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative*").

Sulla base dei noti principi della materia si consiglia, pertanto, la soppressione dell'articolo.

- Ai sensi del punto 1.4 della circolare menzionata, la parola "*Amministrazioni*" va scritta con carattere minuscolo (art. 5, comma 3; art. 8, comma 4).
- L'uso della maiuscola, nel caso di espressioni composite, è limitato alla prima parola soltanto (es. "*Scuola superiore della pubblica amministrazione*"; art. 8, comma 3).
- Va infine inserita la consueta clausola di inserzione "*Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della*

*Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare”.*

**P.Q.M.**

Sospende l'espressione del parere in attesa dei su indicati adempimenti.

Per estratto dal Verbale  
**Il Segretario della Sezione**  
(Licia Grassucci)

Visto:  
**Il Presidente della Sezione**  
(Giancarlo Coraggio)